

**Ricorso della Eurodrive Services and Distribution N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004**

**(Causa T-31/04)**

(2004/C 190/26)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 28 gennaio 2004, la Eurodrive Services and Distribution N.V. con sede in Amsterdam (Olanda), rappresentata dagli avv. Enrique Armijo Chávarri e Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2003 nei procedimenti riuniti R 419/2001-1 e R 530/2001-1;
- condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente:	Sig. Jesús Gómez Frías
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «EUROMASTER» — domanda n. 728 295 per servizi rientranti nelle classi 39 (trasporto e deposito di veicoli e componenti relativi) e 41 (organizzazione di competizioni sportive).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	I marchi denominativi «EUROMASTER» spagnoli (nn. 1 613 599 y 1 613 600), francese (n. 1 624 667), austriaco (n. 172 243), del Benelux (n. 495 020), danese (n. VR 08 0221991), finlandese (n. 119 689), inglesi (nn. 1 454 805 e 1 455 074), greco (n. 109 184), irlandese (n. B 146 109), italiano (n. 608 701), portoghesi (nn. 270 847 e 270 848) e svedese (n. 245 822), per prodotti e servizi delle classi 12, 16 e 37.

Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è stata accolta riguardo ai servizi rientranti nella classe 39 e respinta riguardo ai servizi rientranti nella classe 41.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso: Applicazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 e violazione dell'art. 73 dello stesso testo normativo.

**Ricorso della GfK Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'8 aprile 2004**

**(Causa T-135/04)**

(2004/C 190/27)

*(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)*

L'8 aprile 2004 la GfK Aktiengesellschaft, con sede in Norimberga (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Brückmann e R. Lange, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatungs-GmbH, Monaco (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 febbraio 2004 nel procedimento R 327/2003-1;
- respingere l'opposizione dell'interveniente 6 ottobre 2000 fondata sul marchio denominativo e figurativo tedesco «BUS-Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (Numero di registro DE 1 127 415);
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.